

Modalità per il versamento del 3%

Normativa di riferimento

L'art. 11 della Legge 59/92, istituisce i Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione e dispone:

Comma 4 - *Le società cooperative e loro consorzi, aderenti alle associazioni nazionali o regionali riconosciute, devono destinare a ciascun fondo costituito delle associazioni cui aderiscono una quota pari al 3% calcolata sugli utili annuali.*

Comma 5 - *Ai fondi mutualistici va devoluto anche il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.*

Inoltre, **l'art. 2545 quarter c.c.** dispone quanto segue:

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Le cooperative che devono versare

Le cooperative che aderiscono a Confcooperative devono versare a Fondosviluppo SpA il 3% sugli utili relativi all'esercizio.

Sono tenute a versare il contributo del 3% in misura proporzionale al periodo di iscrizione all'associazione, con decorrenza dalla data di immatricolazione.

Cooperative aderenti a più associazioni di rappresentanza

Le cooperative che aderiscono a due o più Associazioni devono suddividere in parti uguali la quota del 3% sugli utili tra i Fondi Mutualistici delle Associazioni cui l'ente aderisce.

Versamento minimo

Il versamento del 3% non deve essere effettuato se l'importo risultante non supera **Euro 10,33**.

Mancato versamento

Il mancato versamento del 3% porta alla decadenza per la Cooperativa dei benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente, con le conseguenti sanzioni civilistiche e fiscali.

Il fondo mutualistico, in ogni caso, dovrà procedere al recupero della somma dovuta anche in via giudiziale.

Esclusioni dal versamento

Sono esclusi dal versamento della quota degli utili netti annuali confidi costituiti sotto forma di società cooperativa e società di mutuo soccorso.

Termini e modalità del versamento

Compensazione versamento

Modalità di determinazione della base di calcolo del 3%

Versamento 3% in presenza di perdite pregresse

In caso di ristorno Sulla modalità di determinazione della base di calcolo

Adempimenti

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio a cui si riferiscono gli utili.

Il versamento può essere effettuato **ESCLUSIVAMENTE** con le seguenti modalità:

1. Bonifico bancario

Nella causale del versamento deve *necessariamente* essere riportato il numero della matricola e l'anno a cui si riferisce

COORDINATE BANCARIE						
ICCREA BANCA SPA	CIN	ABI	CAB	N. CONTO CORRENTE		
IBAN	IT	68	I	08000	03200	000800022750

2. Bollettino Postale C/C N. 95162004

Nella causale del versamento deve *necessariamente* essere riportato il numero della matricola e l'anno a cui si riferisce

Il versamento dovuto del contributo del 3% sull' utile di bilancio **non potrà essere compensato** con eventuali crediti relativi agli anni precedenti, per i quali dovrà essere inoltrata formale **istanza di rimborso** a Fondosviluppo SpA.

“Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 11 della legge 59/92 e, per la generalità di esse, sull’intero ammontare dell’utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 904/77”.

Se la cooperativa, in sede di approvazione di bilancio, dopo la destinazione obbligatoria a riserva legale, delibera di destinare l’utile d’esercizio residuo, o una parte di esso, alla copertura diretta di perdite pregresse, il 3% va calcolato sulla differenza tra l’intero utile di esercizio e la parte del suddetto utile destinata a diretta copertura delle perdite pregresse.

Nel caso in cui l’utile conseguito non sia sufficiente per la copertura delle perdite pregresse, va comunque calcolato il 3% sull’importo destinato alla riserva legale.

Tale modalità di calcolo si applica solo se nel patrimonio netto della cooperativa non esistano da utilizzare, per il fine prima richiamato, riserve a qualsiasi titolo accantonate.

Se la cooperativa, in sede di approvazione di bilancio, delibera di destinare integralmente l’utile di esercizio alle riserve (anche se successivamente o contestualmente si utilizzano tali riserve per la copertura delle perdite pregresse), deve calcolare il contributo del 3% sull’intero utile di esercizio.

Le somme destinate ai ristorni, di cui all’articolo 2545-sexies del codice civile, *non rientrano ai fini del calcolo del contributo*, in quanto considerati componenti negativi del reddito.

Al fine di consentire la verifica del versamento del contributo del 3% sull'utile di bilancio, tutti gli associati devono inviare a fondosviluppobilanci@confcooperative.it il Bilancio d'esercizio approvato completo degli allegati.